

COMUNE DI SUSEGANA

Provincia di Treviso
Regione del Veneto



PRC - Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

PI - Piano degli Interventi - Variante n.7

Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

Asseverazione Idraulica

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| PI | adozione con DCC n.46 del 08.11.2016 | approvazione con DCC n.06 del 21.03.2017 | entrata in vigore il 20.04.2017 |
| PI var.1 | adozione con DCC n.46 del 08.02.2018 | approvazione con DCC n.16 del 30.04.2018 | entrata in vigore il 31.05.2018 |
| PI var.2 | adozione con DCC n.08 del 07.03.2019 | approvazione con DCC n.45 del 14.11.2019 | entrata in vigore il 08.12.2019 |
| PI var.3 | adozione con DCC n.28 del 29.09.2020 | approvazione con DCC n.52 del 31.12.2020 | entrata in vigore il 04.02.2021 |
| PI var. | adozione con DCC n.38 del 03.08.2021 | approvazione con DCC n.45 del 28.09.2021 | entrata in vigore il 23.10.2021 |
| UNESCO | | | |
| PI var.4 | adozione con DCC n.21 del 30.04.2021 | approvazione con DCC n.53 del 29.11.2021 | entrata in vigore il 24.12.2021 |
| PI var. ex art. 77 delle NTO | | approvazione con DCC n.54 del 29.11.2021 | entrata in vigore il 24.12.2021 |
| PI var.5 "Pista ciclabile di Crevada" | adozione con DCC n.12 del 22.03.2022 | approvazione con DCC n.53 del 27.09.2022 | entrata in vigore il 27.09.2022 |
| PI var. 6 | adozione con DCC n.32 del 29.06.2023 | approvazione con DCC n. | entrata in vigore il |

PROGETTAZIONE

Matteo Gobbo
con
Alessia Rosin

SINDACO

Gianni Montesel

ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Vincenza Scarpa


SERVIZIO URBANISTICA

Eddy Dall'Anese
Paola Ceschin

SEGRETARIO

Mauro Giavi

novembre 2023



COMUNE DI SUSEGANA

Provincia di Treviso - Regione del Veneto

PRC - PIANO REGOLATORE COMUNALE

PI - Piano degli Interventi

Variante n. 7

ASSEVERAZIONE AI SENSI DELLA DGRV N. 2948 DEL 06.10.2009

articoli 17 e 18 LR 23 aprile 2004, n. 11

SOMMARIO

| | | |
|----|--|--------|
| 1. | PREMESSA | pag. 2 |
| 2. | OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE N.7 AL PI | pag. 3 |
| 3. | CONCLUSIONI | pag. 4 |

1. PREMESSA

La presente asseverazione viene prodotta ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia di Valutazione di Compatibilità Idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici, con riferimento alle Modalità operative e indicazioni tecniche di cui all'Allegato "A" alla DGRV n. 1322 del 10 maggio 2006, L. 3 agosto 1998, n. 267 – *"Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici"*.

Con deliberazione n. 3637 del 13.12.2002 e con le successive DGR 1322 del 10.05.2006 e DGR 2948 del 06.10.2009, la Giunta Regionale del Veneto ha fornito gli indirizzi operativi e le linee guida per la verifica della compatibilità idraulica delle previsioni urbanistiche con la realtà idrografica e le caratteristiche idrologiche ed ambientali del territorio.

Al fine di conseguire una più efficace prevenzione dei dissesti idraulici ed idrogeologici ogni nuovo strumento urbanistico comunale (PAT/PATI o PI) deve contenere uno studio di compatibilità idraulica che valuti per le nuove previsioni urbanistiche le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti e le possibili alterazioni causate al regime idraulico.

In relazione alla necessità di non appesantire l'iter procedurale, la "valutazione" di cui sopra è necessaria solo per gli strumenti urbanistici comunali (PAT/PATI o PI), o varianti che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico. Per le varianti che non comportano alcuna alterazione del regime idraulico ovvero comportano un'alterazione non significativa la valutazione di compatibilità idraulica è sostituita dalla relativa **asseverazione** del tecnico estensore dello strumento urbanistico attestante che ricorre questa condizione.

La valutazione di compatibilità idraulica non sostituisce ulteriori studi e atti istruttori di qualunque tipo richiesti al soggetto promotore dalla normativa statale e regionale, in quanto applicabili.

Per le motivazioni che verranno illustrate più oltre si ritiene che la **Variante n.7** al PI in esame rientri in tale categoria, pertanto è stata predisposta la presente asseverazione.

La **Variante n.7**, parziale, al Piano degli Interventi del Comune di Susegana è redatta secondo la procedura prevista dagli articoli 17 e 18, LR 23 aprile 2004, n. 11.

Si rinvia alla documentazione di variante al PI, costituita dalla Relazione con i relativi elaborati cartografici e normativi.

2. OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE N.7 AL PI

La presente **Variante n.7 al PI** è costituita da una modifica puntuale finalizzata alla ristrutturazione con parziale cambio di destinazione d'uso di un fabbricato (casa colonica) situato a sud di via Colonna ricadente in zona agricola e al trasferimento di un impianto tecnologico costituito da n. 2 pesi attualmente ubicate presso il complesso industriale delle ditte Fornaci Calce Grigolin e Superbeton in via Ex Bombardieri a Ponte della Priula.

Al tal fine è stata predisposta una nuova **Scheda di Annesso Non Funzionale al Fondo n.5/2023**, necessaria a livello urbanistico per consentire la riconversione parziale dell'edificio, contenente alcune prescrizioni sulle destinazioni d'uso delle aree scoperte e sulle opere viabilistiche necessarie.

L'area interessata dalla Variante è stata attentamente esaminata e valutata, sia in relazione alla sua localizzazione territoriale e urbanistica, sia in merito ai possibili impatti sotto il profilo ambientale e paesaggistico.

Dal punto di vista dimensionale si tratta di una conversione di parte del volume esistente:

- da annesso rustico (1.578,12 mc) a direzionale (uffici);
- da residenza (57,32 mc) in direzionale (uffici).

In riferimento alle previsioni del PAT, la modifica introdotta dalla presente Variante NON prevede l'utilizzo della capacità insediativa prevista.

La riconversione parziale della volumetria esistente non utilizza la quantità massima di consumo di suolo ammesso ex LR 14/2017 stabilito dall'art. 22 delle NT del PAT vigente.

La Variante n.7 al PI non apporta alcuna modifica sostanziale al regime idraulico e/o all'equilibrio idrogeologico del territorio. Per tale motivo non è richiesta una valutazione di Compatibilità Idraulica.

Si richiamano in ogni caso le normali misure di sicurezza e di cautela da adottare nella progettazione attuativa, nella progettazione delle opere di urbanizzazione, di cui alle prescrizioni idrauliche, già rese dal Genio Civile e dal Consorzio di Bonifica in occasione di precedenti Piani Urbanistici e/o Varianti, che risultano utili ed opportune anche in questa occasione, ed in particolare:

- il parere del Genio Civile, prot. n. 127402/63.05 del 16.03.2012 (PAT);
- il parere del Consorzio di Bonifica Piave, prot n. 3240 del 22.02.2017 (PI);
- il parere del Genio Civile, prot. n. 90342 del 06.03.2017 (PI).

3. CONCLUSIONI

In ragione delle considerazioni tecniche e, in particolare:

- Preso atto che la Variante prevede un parziale cambio di destinazione d'uso di un fabbricato esistente;
- Tenuto conto della viabilità esistente e dell'attuale utilizzo a parcheggio di parte dell'area pertinenziale del fabbricato oggetto di Variante;
- Viste le modeste dimensioni (< 250 mq) degli impianti tecnologici da trasferire legati al cambio d'uso del fabbricato;
- Accertato che la nuova previsione di riconversione volumetrica e di spostamento degli impianti tecnologici non alterano il carico insediativo vigente previsto dal PI;
- Considerate le misure mitigative e compensative previste dalla Scheda di Annesso Non Funzionale al Fondo n.5/2023;
- Verificato che la presente Variante n.7 al PI non comporta di fatto alcun incremento di carico insediativo significativo;
- Valutato che pertanto non vi è un aggravio al regime idraulico attuale del territorio;
- Considerato infine che per tutte le aree con capacità edificatoria vigente il rilascio del Permesso di Costruire sarà in ogni caso subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di invarianza idraulica e di sicurezza idrogeologica, ovvero del rilascio del parere da parte del competente Consorzio di Bonifica e degli altri enti competenti in materia, così come previsto dalle vigenti disposizioni in materia;

SI ASSEVERA

ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2948/2009 e s.m.i, che la presente Variante n.7 al Piano degli Interventi del Comune di Susegana, non comporta alterazioni significative del regime idraulico del territorio e pertanto non necessita della Valutazione di Compatibilità Idraulica.

Treviso, novembre 2023

In fede:

dott. pianif. Matteo Gobbo

